

di CFU misurato sul tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Dovrebbe comunque risultare condivisa la prassi che le commissioni preposte alle prove finali esprimano valutazioni riferite all'intero percorso di studi, i cui criteri potrebbero essere la coerenza tra obiettivi formativi e obiettivi professionali, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale. Per la laurea magistrale i CFU da attribuire dovrebbero essere notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea, con un punteggio di merito adeguato alla qualità del lavoro svolto, fermo restando che la tesi di laurea magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

l) occorre ovviare alle persistenti carenze di applicazione degli strumenti prescritti per la trasparenza delle esperienze formative, come il Diploma Supplement. Occorre inoltre verificare, con il contributo indispensabile delle commissioni didattiche paritetiche, che il numero di CFU attribuito ad ogni insegnamento o modulo di insegnamento o altra attività formativa corrisponda effettivamente all'impegno richiesto allo studente; al riguardo, la correttezza dell'attribuzione iniziale va poi sistematicamente monitorata al fine di provvedere ai necessari adeguamenti o del numero di CFU o dell'impegno richiesto. Sarebbe altresì opportuno uniformare la corrispondenza tra le ore di didattica in presenza e i CFU assegnati, individuando, per tenere conto delle diverse situazioni, una forbice di ridotta ampiezza alla quale attenersi.

m) per evitare un eccessivo frazionamento dei percorsi formativi, sarebbe opportuno, nel caso di articolazione degli insegnamenti in più moduli, che a questi ultimi siano comunque assegnati numeri congrui di CFU, prevedendo a livello di sede di non scendere per singoli insegnamenti al di sotto di una soglia consistente.

n) non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 10, quinto comma, lettera a) del D.M. n. 270/04, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano da loro scelte autonomamente. La successiva precisazione "purché coerenti con il progetto formativo" non può infatti comportare il diniego di autonomia nella scelta, come avverrebbe prevedendo una elencazione a priori di coerenze riconosciute; la coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite.

o) occorre distribuire in modo razionale l'impegno complessivo annuo per ciascun docente, tenendo conto degli obblighi didattici minimi stabiliti dalle norme vigenti, e nello stesso tempo salvaguardando l'attività di ricerca.

p) occorre monitorare, analizzare e valutare per ciascun corso di studio i principali indicatori qualitativi e quantitativi tra i quali il livello di soddisfazione di studenti e laureati, l'incidenza degli abbandoni, il tempo di percorrenza; e occorre monitorare per ciascun corso di laurea il percorso post-laurea degli studenti e il loro accesso al mercato del lavoro.